



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 19 febbraio 2026*

---

## LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE DELLO SCIOLIMENTO DEL CONSIGLIO DEL COMUNE IN DISSESTO NEL CASO DI MANCATA APPROVAZIONE, NEI TERMINI DI LEGGE, DI UN BILANCIO DIRETTO AL RIEQUILIBRIO DELLA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA

La Corte costituzionale, con la [sentenza numero 17](#) depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali, sollevate dal TAR Campania.

La Corte ha ribadito quanto già affermato nella [sentenza numero 91 del 2025](#), e cioè che la scelta del legislatore di far discendere alla mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto lo scioglimento del Consiglio non è irragionevole, in quanto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e di norme statali in materia di ordinamento finanziario degli enti locali.

Non fondate sono state dichiarate le questioni sollevate in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l'amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio.

Non è lesa neppure il diritto di elettorato passivo affermato dall'articolo 51 della Costituzione, in quanto l'incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali e la mancata approvazione dei bilanci preventivo e successivo, interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare.

Roma, 19 febbraio 2026